

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE ALL'ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI CONFLITTO DI INTERESSI.**

Io sottoscritto/a: DOLCI LOREDANA  
nato/a a ROMA il 01/10/1962  
in qualità di PRESIDENTE (precisare: *Presidente o Componente*) della commissione giudicatrice nominato/a con la determinazione del Direttore di ER.GO n.371 del 25/09/2019 in riferimento alla presente procedura:

**Procedura negoziata tramite RdO su SATER per l'affidamento del servizio di aiuto personale per studenti disabili, periodo ottobre 2019 – settembre 2021. C.I.G. 8025099930**

**CONSAPEVOLE**

delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle relative conseguenze, **sotto la mia personale responsabilità**, ai fini di quanto previsto dall'art. 35 bis D.lgs.n.165/2001, dall'art. 42 D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., come richiamati dall'art.77 del D.Lgs.n.50/2016, dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013) e dal Codice di comportamento dei Dipendenti di ER.GO (approvato con determinazione del Direttore n.550 del 20/12/2019)

**VISTO**

l'elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta per la procedura di cui sopra trasmessomi dalla Stazione Appaltante in data odierna

**DICHIARO**

di non aver riportato condanna penale, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (**art.35 bis D.lgs 165/2001**) **nota<sup>1</sup>**

di non trovarmi, nei confronti dei predetti Operatori Economici, in alcuna delle situazioni soggettive individuate come cause di incompatibilità o che generano obbligo di astensione e di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'**art. 77, commi 4, 5 e 6 D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.** (nota <sup>2</sup>) e di non trovarmi in una situazione di contrasto con quanto disposto dalla precitata norma, compresi possibili conflitti di interesse ai sensi dell'**art. 51 del c.p.c.**(nota <sup>3</sup>);

<sup>1</sup> **Codice Penale- Libro II Titolo II Capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) Articolo 314 – Peculato- Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato-Articolo 317 – Concussione Articolo 317bis - Pene accessorie-Articolo 318 - Corruzione per un atto d'ufficio-Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Articolo 319bis - Circostanze aggravanti -Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari-Articolo 319 quater-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio-Articolo 321 - Pene per il corruttore-Articolo 322 - Istigazione alla corruzione-Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri-Articolo 322-ter – Confisca-Articolo 323 - Abuso d'ufficio-Articolo 323-bis - Circostanza attenuante-Articolo 325 - Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio-Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio-Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione-Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica-Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità-Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa-Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa-Articolo 335-bis - Disposizioni patrimoniali.**

<sup>2</sup> **D.Lgs.50 del 2016- Art.77 Commissione giudicatrice**  
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.  
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

di non trovarmi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013) nota <sup>4</sup>, e dell'art. 6, comma 1, del Codice di Comportamento dei dipendenti di ER.GO nota <sup>5</sup>

Data 25/09/2019

Firma F. TO LOREDANA DOLCI

---

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

<sup>3</sup> **CPC Art. 51 (Astensione del giudice).** - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio (autorizzazione ad astenersi; quando (astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore)

<sup>4</sup> **Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse)**

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

**Art. 7 Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

<sup>5</sup> **Art. 8 Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione dei collaboratori aziendali**

1. Ciascun dipendente di ER.GO ha l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il dipendente che abbia certezza o comunque presuma di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse che possa determinare l'obbligo di astensione è tenuto a comunicarlo tempestivamente, per iscritto, al Direttore, indicando le motivazioni del conflitto degli interessi propriamente aziendali con quelli personali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, affini entro il secondo grado (ad esempio svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti).

3. Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti interni al procedimento amministrativo e il provvedimento finale, devono astenersi nel caso in cui ravvisino un conflitto di interesse anche solo potenziale, segnalando al Direttore la situazione conflittuale contingente.

4. Il Direttore, in quanto destinatario della segnalazione di conflitto di interesse, deve valutare la fondatezza della situazione sottoposta alla sua attenzione e rispondere per iscritto al dipendente. In caso di riscontro positivo, deve accogliere la segnalazione, sollevando il collaboratore dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato ad altro dipendente. In caso di dubbio, sia il collaboratore che il Direttore sono tenuti a chiedere un parere vincolante al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

5. Il provvedimenti relativi alle astensioni sono comunicati al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e sono archiviati a cura dell'Ufficio del Personale.

6. Se l'obbligo di astensione riguarda un dirigente, la comunicazione è diretta al Direttore che valuta la necessità o meno dell'astensione dal compimento dell'attività o dalla partecipazione alla decisione e comunica le proprie conclusioni.

7. I collaboratori aziendali, qualora siano a conoscenza che loro parenti o affini fino al secondo grado presentino domanda di benefici o vantaggi messi a concorso o affidati direttamente, a seguito di processi lavorativi in cui i collaboratori siano coinvolti, devono comunque informare la Direzione, in un'ottica di reciproca trasparenza.

8. E' fatto divieto ai collaboratori aziendali che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la stessa, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della attività amministrativa dell'Azienda svolta attraverso l'esercizio dei precitati poteri.